

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate in consultazione pubblica | Documento con funzione partecipativa e acquisizione di contributi ai fini della versione definitiva, ma già rilevante quale primo orientamento interpretativo sugli istituti, sul coordinamento con l'ordinamento tributario e sui principali effetti fiscali (Parte I)

Offerta Benvenuto 2026

**-30% sull'abbonamento
Finanza & Fisco + Ai**

-30%
con codice sconto:
BENVENUTO30

Attiva l'offerta
BENVENUTO 2026

Solo per i nuovi abbonati

Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti



È disponibile da oggi e fino al prossimo 20 maggio in consultazione pubblica sul sito dell'Agenzia la [bozza di circolare](#) sulle novità del [Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza \(D.Lgs. n. 14/2019\)](#) che presentano profili di interesse per l'Agenzia delle entrate. In particolare, questo documento di prassi offre i primi chiarimenti interpretativi sui principi generali e sulle disposizioni inerenti alla Composizione negoziata della crisi (Titolo II – Capo I), al Concordato semplificato (articolo 25-sexies), al Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articolo 64-bis) e ai Gruppi di imprese (Titolo VI).

Questa circolare (I nuovi istituti del Codice della crisi e dell'insolvenza “**Parte I**”) rappresenta il primo step di un percorso più ampio: nei prossimi mesi saranno infatti pubblicate in consultazione le successive Parti – II, III e IV – dedicate rispettivamente: al sovraindebitamento; agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo; alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.

Lo scopo della consultazione è consentire all'Agenzia delle entrate di valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.

Come inviare i contributi

I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da oggi, 15 aprile 2026, fino al 20 maggio 2026 all'indirizzo e- mail: dc.nc.circolare.crisidiimpresa@agenziaentrate.it

Per favorire un'efficace analisi dei contributi, è richiesto

l'utilizzo **del seguente schema**: Tematica/Paragrafi della circolare interessati/Osservazioni/Contributi.

Al termine della consultazione, l'Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione. (Così, comunicato stampa del 15 aprile 2026)

[Link al testo della bozza di circolare](#), con oggetto: Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) – IMPOSTE DIRETTE – IVA – PROCEDURE CONCORDSUALI – CRISI D'IMPRESA – [Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza \(D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14\)](#) – Consultazione pubblica, finalizzata alla raccolta di osservazioni e contributi degli operatori ai fini della eventuale recezione nella versione definitiva – Inquadramento sistematico degli istituti e delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza – Analisi delle definizioni, dei presupposti soggettivi e oggettivi e delle modalità di accesso agli strumenti (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piani attestati e procedure concorsuali) – Qualificazione fiscale delle fattispecie e coordinamento con il TUIR e il D.P.R. IVA n. 633/1972 – Effetti tributari in termini di determinazione del reddito, sopravvenienze, perdite su crediti, variazioni IVA e gestione dei debiti tributari – Documento, pur non definitivo, idoneo a delineare un primo orientamento interpretativo dell'Agenzia delle Entrate – Coordinamento con la prassi amministrativa e profili di criticità applicativa- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 – Articoli 88 e 101, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

Il [documento di prassi](#), in bozza, offre i primi chiarimenti interpretativi sulle disposizioni inerenti la Composizione negoziata della crisi (Titolo II – Capo I), il Concordato semplificato (articolo 25-sexies), il Piano di

*ristrutturazione soggetto ad omologazione (articolo 64-bis)
e le disposizioni relative ai Gruppi di imprese (Titolo VI).*